

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2021, n. 271

COMUNE DI TUGLIE (LE) – DGR n. 1928 del 30/10/2018 “Piano o di Lottizzazione del Comparto 8 in zona ‘C2 di nuova espansione’, in variante al PRG ex art. 21/co. 14 della LR 56/1980 - Parere di compatibilità paesaggistica ed approvazione”. - Precisazioni.

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

PREMESSE

Il Comune di Tuglie (LE), munito di vigente PRG (approvato in via definitiva con DGR n. 1309 del 17/10/2000), con DCC n. 29 del 09/08/07 adottava il Piano di Lottizzazione del Comparto 8 in zona “C2 di nuova espansione”, in variante al citato PRG ai sensi dell'art. 21 comma 14 della LR n. 56/1980 e afferente a zona soggetta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi della L n. 1497/1939, e con nota prot. 8659 del 09/08/07 trasmetteva la relativa documentazione tecnico-amministrativa.

A seguito di prima istruttoria, giuste relazioni d'ufficio n. 18 del 22/06/10 (per gli aspetti urbanistici) e prot. n. 2766 del 30/06/10 (per gli aspetti paesaggistici ex art. 5.03 delle Norme del PUTT/P) e di esame da parte del Comitato Urbanistico Regionale nella seduta del 10/03/11, con nota SUR prot. n. 3380 del 25/03/11 venivano richiesti al Comune chiarimenti e documenti integrativi.

Con nota comunale prot. n. 205 del 12/01/17 il Comune inviava, in riscontro alle richieste regionali, nuovi atti ed elaborati, comprendenti la DCC n. 3 del 29/01/13 (di presa d'atto dei rilievi regionali e dei conseguenti elaborati tecnici adeguati) e la DCC n. 39 del 24/11/16 (di accoglimento parziale di una osservazione).

Con DGR n. 1928 del 30/10/2018, acquisiti gli adempimenti prescritti ed espletata l'istruttoria finale degli atti comunali, è stato rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, ed approvato, ai sensi degli artt. 16 e 21 comma 14 della LR n. 56/1980, l'atto di pianificazione urbanistica comunale in argomento.

Nell'ambito delle osservazioni/opposizioni dei cittadini, presentate al Comune a seguito delle pubblicazioni eseguite nella varie fasi del procedimento comunale, con riferimento puntuale alla osservazione del Sig. C. S. datata 10/09/2007 e afferente agli atti adottati con la DCC 29/2007, nella narrativa della DGR n. 1928/2018 (al paragrafo “C) ASPETTI URBANISTICI”, punto a.1 relativo alle “OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI DEI CITTADINI”) è stata inserita la seguente esposizione e connessa determinazione:

““ Proprietario di un immobile in prossimità esterna del perimetro del comparto 8 di studio, lamenta la mancata realizzazione di un previsto tratto di viabilità (interno al comparto 8), ai fini dell'accesso alla sua proprietà, e chiede la correlata demolizione di un manufatto (“furneddhu”) posto a cavallo del perimetro. Determinazioni assunte in questa sede:
Si ritengono dette osservazioni/opposizioni superate, e dunque respinte, sulla scorta dei nuovi elaborati progettuali adottati dal Comune di Tuglie con le DCC 3/2013 e 39/2016, in adeguamento ai precedenti rilievi istruttori regionali.””

La successiva osservazione del 04/09/2014 dello stesso Sig. C. S., relativa agli atti adottati con la DCC n. 3/2013, è stata esaminata nei termini seguenti:

““ Chiede che il lotto n. 71 e l'area indicata come “area di accesso privata” nella Tav. 7 del Piano di Lottizzazione siano destinati come “area a verde pubblico”.

Determinazioni assunte in questa sede:

Si ritiene detta osservazione/opposizione parzialmente meritevole di accoglimento, limitatamente alla destinazione come "area pubblica - standard di cui al DM n.1444 del 02/04/1968" dell'area indicata come "area di accesso privata" nella Tav. 7 del Piano di Lottizzazione, condividendo le corrispondenti valutazioni e determinazioni assunte dal Comune con la DCC n.39 del 24/11/16, sempre che sia garantito l'accesso alle abitazioni prospicienti."

Ulteriori osservazioni del medesimo Sig. C. S. pervenute direttamente alla Sezione Urbanistica Regionale sono state ritenute meramente reiterative e ripetitive delle precedenti e irrivalentemente prodotte rispetto al procedimento disciplinato dagli artt. 16 e 21 della LR n. 56/1980 e pertanto respinte.

Ciò premesso, il citato Sig. C. S., con propria istanza datata 23/01/2019 presentata alla Presidenza della Giunta Regionale, pervenuta alla Sezione Urbanistica in data 21/09/2020 al prot. n. 8399, ha segnalato e richiesto quanto di seguito si riporta:

*““ (...) premesso
che in data 10.09.07 presentavo osservazioni (prot. com. n. 9609 del 12.09.2007) a seguito della pubblicazione della DCC n. 29/2007 del Comune di Tuglie (LE);
che nelle predette osservazioni il sottoscritto non ha mai chiesto "la correlata demolizione di un manufatto ('furneddu') posto a cavallo del perimetro del comparto 8";
che con la delibera del 30.10.2018 n. 1928 del Registro delle Deliberazioni la Giunta Regione Puglia ha interpretato erroneamente le mie osservazioni asserendo che io volessi la "demolizione di un manufatto ('furneddu') posto a cavallo del perimetro" del predetto comparto
chiedo
l'immediata modifica o cancellazione di quanto scritto alla lettera "a", punto "1", della delibera regionale n. 1928 del 30.10.2018, nella parte inerente le "OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI DI CITTADINI", in cui riportasi osservazioni/ricieste mai fatte dal sottoscritto, dato che, le stesse, essendo di pubblico dominio potrebbero mettere in cattiva luce la mia persona agli occhi di tutti. (...)””*

VISTO

- il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento.

RITENUTO

di dover provvedere in merito esprimendo al riguardo le seguenti puntualizzazioni:

- L'esposizione relativa alla osservazione del Sig. C. S. datata 10/09/2007 e afferente agli atti adottati con la DCC n. 29/2007, riportata nella narrativa della DGR n. 1928/2018 (al paragrafo "C) ASPETTI URBANISTICI", punto a.1 relativo alle "OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI DEI CITTADINI"), costituisce una mera sintesi dei contenuti della stessa osservazione, che lamentando "la mancata realizzazione" della previsione di viabilità del piano di lottizzazione originario, comportante "l'eliminazione del trullo antistante", determinava per l'abitazione del ricorrente (con riferimento al trullo considerato dal medesimo ricorrente nei termini testuali seguenti: "è evidente che tale struttura, posta in mezzo ad una via pubblica, in maniera impropria, può essere solo di impedimento alla sicurezza stradale, oltre che di cattivo gusto alla vista del paesaggio"), le manifestate difficoltà di accesso alla stessa, concludendo con richiesta di "una rettifica del piano di lottizzazione."

- Con gli atti adottati con la DCC n. 3/2013 sono state effettivamente modificate le previsioni di viabilità del PRG e del piano di lottizzazione originario; inoltre con la DGR n. 1928/2018 è stata accolta la successiva richiesta del ricorrente, di cui alla osservazione del 04/09/2014, condividendo le determinazioni comunali (DCC n. 39 del 24/11/16) garantendo l'accesso alle abitazioni prospicienti l'area in questione.

Nei termini sopra riportati si ritiene di dover prendere atto dell'istanza del 23/01/2019 del Sig. C. S., significando che le predette puntualizzazioni non incidono sulle determinazioni di merito sull'atto di pianificazione urbanistica comunale in oggetto assunte con la DGR n. 1928 del 30/10/2018, che restano in toto immutate.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e dell'allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della LR n. 7/1997 punto d), che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata.
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'istanza del 23/01/2019 del Sig. C. S. nei termini di cui alle precisazioni in narrativa, significando che dette puntualizzazioni non incidono sulle determinazioni di merito sull'atto di pianificazione urbanistica comunale in oggetto assunte con la DGR n. 1928 del 30/10/2018, che restano in toto immutate.
3. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:
 - A. parere tecnico della Sezione Urbanistica.
4. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Tuglie e al Sig. C.S., per quanto di rispettiva competenza.
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente

normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)

Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(Dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DPGR 443/2015 e s.m.i., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(Ing. Barbara VALENZANO)

L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata.
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'istanza del 23/01/2019 del Sig. C. S. nei termini di cui alle precisazioni in narrativa, significando che dette puntualizzazioni non incidono sulle determinazioni di merito sull'atto di pianificazione urbanistica comunale in oggetto assunte con la DGR n. 1928 del 30/10/2018, che restano in toto immutate.

3. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale:
 - A. parere tecnico della Sezione Urbanistica.
4. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Tuglie e al Sig. C.S., per quanto di rispettiva competenza.
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Michele Emiliano



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

ALLEGATO A

oggetto: **COMUNE DI TUGLIE (LE)** – DGR n. 1928 del 30/10/2018 “Piano o di Lottizzazione del Comparto 8 in zona ‘C2 di nuova espansione’, in variante al PRG ex art. 21/co. 14 della LR 56/1980 - Parere di compatibilità paesaggistica ed approvazione”. - **Precisazioni.**

PARERE TECNICO

Il Comune di Tuglie (LE), munito di vigente PRG (approvato in via definitiva con DGR n. 1309 del 17/10/2000), con DCC n. 29 del 09/08/07 adottava il Piano di Lottizzazione del Comparto 8 in zona "C2 di nuova espansione", in variante al citato PRG ai sensi dell'art. 21/co. 14 della LR n. 56/1980 e afferente a zona soggetta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi della L n. 1497/1939, e con nota prot. 8659 del 09/08/07 trasmetteva la relativa documentazione tecnico-amministrativa.

A seguito di prima istruttoria, giuste relazioni d'ufficio n.18 del 22/06/10 (per gli aspetti urbanistici) e prot. 2766 del 30/06/10 (per gli aspetti paesaggistici ex art. 5.03 delle Norme del PUTT/P) e di esame da parte del Comitato Urbanistico Regionale nella seduta del 10/03/11, con nota SUR prot. 3380 del 25/03/11 venivano richiesti al Comune chiarimenti e documenti integrativi.

Con nota comunale prot. 205 del 12/01/17 il Comune inviava, in riscontro alle richieste regionali, nuovi atti ed elaborati, comprendenti la DCC n. 3 del 29/01/13 (di presa d'atto dei rilievi regionali e dei conseguenti elaborati tecnici adeguati) e la DCC n. 39 del 24/11/16 (di accoglimento parziale di una osservazione).

Con DGR n. 1928 del 30/10/2018, acquisiti gli adempimenti prescritti ed espletata l'istruttoria finale degli atti comunali, si è deliberato quanto appresso si riporta:

“(…)

- **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, sulla Variante al PRG adottata dal Comune di Tuglie con le DCC 29/2007, 3/2013 e 39/2016 e relativa al Piano di Lottizzazione del Comparto 8 in zona "C2 di nuova espansione", con le precisazioni di cui alle note istruttorie prot. 2766 del 30/06/10 e prot. 5324 del 28/06/17 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

- **DI APPROVARE** di conseguenza, ai sensi degli artt. 16 e 21/co.14 della LR 56/1980, per le considerazioni e motivazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al PRG adottata dal Comune di Tuglie con le DCC 29/2007, 3/2013 e 39/2016 e relativa al Piano di Lottizzazione del Comparto 8 in zona "C2 di nuova espansione" di cui sopra, con le precisazioni di cui ai precedenti punti A (per gli aspetti ambientali e vincoli territoriali), B (per gli aspetti paesaggistici) e C (per gli aspetti urbanistici e per le osservazioni dei cittadini) riportate nella stessa relazione in premessa e che qui si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritte e con la puntualizzazione che il Comune di Tuglie, ai sensi dell'art. 21 della LR 56/1980 e dell'art. 10 della LR 21/2011, successivamente deve procedere all'approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione in oggetto, in conformità alle determinazioni e precisazioni di cui al presente provvedimento; (...)"

Nell'ambito delle osservazioni/opposizioni dei cittadini, presentate al Comune a seguito delle pubblicazioni eseguite nella varie fasi del procedimento comunale, con riferimento puntuale alla osservazione del Sig. C. S. datata 10/09/2007 e afferente agli atti adottati con la DCC 29/2007, nella narrativa della DGR n. 1928/2018 (al paragrafo "C) ASPETTI URBANISTICI", punto a.1 relativo alle "OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI DEI CITTADINI") è stata inserita la seguente esposizione e connessa determinazione:

"" Proprietario di un immobile in prossimità esterna del perimetro del comparto 8 di studio, lamenta la mancata realizzazione di un previsto tratto di viabilità (interno al comparto 8), ai fini dell'accesso alla sua proprietà, e chiede la correlata demolizione di un manufatto ("furneddhu") posto a cavallo del perimetro.

Determinazioni assunte in questa sede:

Si ritengono dette osservazioni/opposizioni superate, e dunque respinte, sulla scorta dei nuovi elaborati progettuali adottati dal Comune di Tuglie con le DCC 3/2013 e 39/2016, in adeguamento ai precedenti rilievi istruttori regionali.""

La successiva osservazione del 04/09/2014 dello stesso Sig. C. S., relativa agli atti adottati con la DCC 3/2013, è stata esaminata nei termini seguenti:

"" Chiede che il lotto n. 71 e l'area indicata come "area di accesso privata" nella Tav. 7 del Piano di Lottizzazione siano destinati come "area a verde pubblico".

Determinazioni assunte in questa sede:

Si ritiene detta osservazione/opposizione parzialmente meritevole di accoglimento, limitatamente alla destinazione come "area pubblica - standard di cui al DM n.1444 del 02/04/1968" dell'area indicata come "area di accesso privata" nella Tav. 7 del Piano di Lottizzazione, condividendo le corrispondenti valutazioni e determinazioni assunte dal Comune con la DCC n.39 del 24/11/16, sempre che sia garantito l'accesso alle abitazioni prospicienti.""



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

Ulteriori osservazioni del medesimo Sig. C. S. pervenute direttamente alla Sezione Urbanistica Regionale sono state ritenute meramente reiterative e ripetitive delle precedenti e irrivalentemente prodotte rispetto al procedimento disciplinato dagli artt. 16 e 21 della LR 56/1980 e pertanto respinte.

Ciò premesso, il citato Sig. C. S., con propria istanza datata 23/01/2019 presentata alla Presidenza della Giunta Regionale, pervenuta alla Sezione Urbanistica in data 21/09/2020 al prot. 8399, ha segnalato e richiesto quanto di seguito si riporta:

““ (...) *premess*
che in data 10.09.07 presentavo osservazioni (prot. com. n. 9609 del 12.09.2007) a seguito della pubblicazione della DCC n. 29/2007 del Comune di Tuglie (LE);
che nelle predette osservazioni il sottoscritto non ha mai chiesto “la correlata demolizione di un manufatto (‘furneddu’) posto a cavallo del perimetro del comparto 8”;
che con la delibera del 30.10.2018 n. 1928 del Registro delle Deliberazioni la Giunta Regione Puglia ha interpretato erroneamente le mie osservazioni asserendo che io volessi la “demolizione di un manufatto (‘furneddu’) posto a cavallo del perimetro” del predetto comparto
chiedo
l’immediata modifica o cancellazione di quanto scritto alla lettera “a”, punto “1”, della delibera regionale n. 1928 del 30.10.2018, nella parte inerente le “OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI DI CITTADINI”, in cui riportasi osservazioni/ricieste mai fatte dal sottoscritto, dato che, le stesse, essendo di pubblico dominio potrebbero mettere in cattiva luce la mia persona agli occhi di tutti.
(...)””

Per massima chiarezza espositiva si riporta integralmente l’osservazione in questione del 10/09/2007 (si omettono i dati anagrafici, identificativi e catastali):

““ (...) *Sono proprietario dell’abitazione sita al numero civico predetto (omissis).*
L’atto notarile recita che la “Zona di detto suolo è sita alla Via da denominarsi che si diparte da Via Gramsci”. A tutt’oggi, sebbene siano trascorsi oltre due decenni, la Via su menzionata non è stata ancora realizzata, nonostante all’epoca venne già approvato, dall’amministrazione comunale pro tempore, un piano di lottizzazione.
Sebbene non vi sia un impegno formale, né da parte dei venditori, né da parte del Comune, circa i tempi della sua realizzazione, è ragionevole pensare, sebbene non è scritto da nessuna parte, ma comunque, a rigor di logica, è sottinteso, che tale opera si dovesse realizzare prima della scadenza del piano di lottizzazione già approvato, presentato in precedenza dai proprietari dei terreni. Così però non è stato.
Durante tutti questi anni, per la mancata realizzazione dell’opera enunciata ma non realizzata, ho

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

subito enormi disagi dovuti non solo ad un accesso all'abitazione da una strada polverosa d'estate e acquitrinosa d'inverno, in quanto non asfaltata, ma anche perché non ho potuto beneficiare dei servizi – acquedotto, fognatura, gas metano – sebbene aver pagato per le opere di urbanizzazione. La situazione venutasi a creare, si sarebbe già dovuta affrontare molto tempo fa nelle sedi appropriate, anche se ritengo che non necessariamente le controversie si debbano risolvere nelle aule giudiziarie, quando in alcuni atti risulta chiaramente gli impegni assunti, e poco conta se prescritti.

Allo stato attuale, in considerazione del tempo trascorso, mi è impedito di agire mediante ricorso alle vie legali, per esigere i miei diritti, in quanto prescritti, ma non per questo si può dire che non sono stati assunti.

Con questo mi riferisco in particolar modo al fatto dell'eliminazione del trullo antistante la mia abitazione che se fosse stata effettuata nel periodo in cui fu approvato il vecchio piano di lottizzazione non vi sarebbero stati impedimenti come allo stato attuale.

Faccio presente che da una disamina del piano di lottizzazione in oggetto è evidente che tale struttura, posta in mezzo ad una via pubblica, in maniera impropria, può essere solo di impedimento alla sicurezza stradale, oltre che di cattivo gusto alla vista del paesaggio, per tanto, chiede una rettifica del piano di lottizzazione.”

Sulla scorta di tutto quanto in precedenza rappresentato, ricevuta la suddetta istanza e ritenuto di dover provvedere in merito, si esprimono al riguardo le seguenti puntualizzazioni:

- L'esposizione relativa alla osservazione del Sig. C. S. datata 10/09/2007 e afferente agli atti adottati con la DCC n. 29/2007, riportata nella narrativa della DGR n. 1928/2018 (al paragrafo "C) ASPETTI URBANISTICI", punto a.1 relativo alle "OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI DEI CITTADINI"), costituisce una mera sintesi dei contenuti della stessa osservazione, che lamentando "la mancata realizzazione" della previsione di viabilità del piano di lottizzazione originario, comportante "l'eliminazione del trullo antistante", determinava per l'abitazione del ricorrente (con riferimento al trullo considerato dal medesimo ricorrente nei termini testuali seguenti: "è evidente che tale struttura, posta in mezzo ad una via pubblica, in maniera impropria, può essere solo di impedimento alla sicurezza stradale, oltre che di cattivo gusto alla vista del paesaggio") le manifestate difficoltà di accesso alla stessa, concludendo con richiesta di "una rettifica del piano di lottizzazione."
- Con gli atti adottati con la DCC n. 3/2013 sono state effettivamente modificate le previsioni di viabilità del PRG e del piano di lottizzazione originario; inoltre con la DGR 1928/2018 è stata accolta la successiva richiesta del ricorrente, di cui alla osservazione del 04/09/2014, condividendo le determinazioni comunali (DCC n. 39 del 24/11/16) e garantendo l'accesso alle abitazioni prospicienti l'area in questione.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

Nei termini sopra riportati si ritiene di dover riscontrare l'istanza del 23/01/2019 del Sig. C. S., significando che le predette puntualizzazioni non incidono sulle determinazioni di merito dell'atto di pianificazione urbanistica comunale in oggetto assunte con la DGR n. 1928 del 30/10/2018, che restano in toto immutate.

il funzionario p.o.
(Geom. Emanuele Moretti)



MORETTI
EMANUELE
02.12.2020
14:00:31
UTC

il dirigente di Servizio
(Arch. Vincenzo Lasorella)



LASORELLA
VINCENZO
04.12.2020
09:05:47 UTC

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giuseppe MAESTRI)



**MAESTRI
GIUSEPPE
07.12.2020
09:43:43 UTC**